Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 7 OTTOBRE 1982:

LEGGE 7 agosto 1982, n. **704.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

LEGGE 7 agosto 1982, n. **705.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

LEGGE 12 agosto 1982, n. **706.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con il libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 luglio 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 90 miliardi ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 (residuo 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 423 del 1° agosto 1981, concernente interventi per l'agricoltura;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge anzidetta, che autorizza la spesa di lire 90 miliardi, per l'anno 1981, per la concessione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della indennità compensativa di cui alla legge n. 352/76;

Visto l'art. 5, secondo comma, che prescrive che il riparto delle somme di cui all'art. 5, primo comma, deve essere effetuato tenendo conto del grado di utilizzo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma delle quote assegnate negli anni precedenti per la concessione dell'indennità succitata, nonché dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane;

Vista la delibera CIPAA 8 giugno 1982, con la quale viene ripartita, tra le regioni e le province autonome, la disponibilità, ex art. 5, primo comma, della legge n. 423/81, di lire 90 miliardi, per il 1981;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 156038 del 19 ottobre 1981;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Decreta:

La disponibilità di lire 90 miliardi, per il 1981, per le finalità esposte in preambolo, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(milioni di lire)
Bolzano	3.699
Trento	6.518
Piemonte	8.920
Valle d'Aosta	2.193
Lombardia	5.204
Veneto	4.109
Friuli-Venezia Giulia	974
Liguria	854
Emilia-Romagna	4.052
Umbria	3.164
Marche	3.006
Toscana	5.116
Lazio	3.272
Abruzzo	3.667
Molise	4.469
Campania	4.167
Puglia	3.177
Basilicata	6.365
Calabria	4.933
Sicilia	3.206
Sardegna	8.755
Totale	90.000

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 62

(4653)

Avvisi di rettifica

(Decreti-legge 1° ottobre 1982, numeri 696 e 697)

Nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, all'art. 1, primo comma, dove è scritto: «...della legge 14 maggio 1981, n. *129*,...», leggasi: «...della legge 14 maggio 1981, numero *219*,...».

Nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, recante disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 4 ottobre 1982, all'art. 9, ottavo comma, dove è scritto: «...articolo *5* della legge 10 ottobre 1975, n. 517,...», leggasi: «...articolo *6* della legge 10 ottobre 1975, n. 517,...».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 novembre 1981, n. **1166.**

Cambiamento della sede del secondo istituto tecnico industriale di Treviso.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, n. 1160, col quale veniva istituito in Treviso, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un secondo istituto tecnico industriale e ne veniva approvata la tabella organica, viene rettificato nel senso che la sede della scuola viene ubicata in Lancenigo di Villorba (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 364

DECRETO 6 gennaio 1982, n. **701.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 362

DECRETO 6 gennaio 1982, n. **702.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati uno al seminario di studi del Mondo classico ed uno al seminario di studi africani dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 363

DECRETO 14 maggio 1982, n. **703.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati uno all'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (per le esigenze del centro di oncologia professionale) ed uno all'istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica (per le esigenze del centro di tossicologia industriale) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1982
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 373

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2587/82 della commissione, del 27 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2588/82 della commissione, del 27 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2589/82 della commissione, del 21 settembre 1982, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2590/82 della commissione, del 21 settembre 1982, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2591/82 della commissione, del 27 settembre 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2592/82 della commissione, del 27 settembre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2593/82 della commissione, del 27 settembre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2594/82 della commissione, del 27 settembre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2562/82 della commissione, del 22 settembre 1982, che fissa l'importo delle cauzioni applicabili a taluni oli d'oliva immessi in libera pratica nella Comunità pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 273 del 23 settembre 1982.

Pubblicati nel n L 276 *del* 28 *settembre* 1982.

(254/C)

Regolamento (CEE) n. 2595/82 della commissione, del 28 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2596/82 della commissione, del 28 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2597/82 della commissione, del 27 settembre 1982, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato allo Sri Lanka a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2598/82 della commissione, del 28 settembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vitamine B_6 e H, della sottovoce 29.38 B ex II della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2599/82 della commissione, del 28 settembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari del Cile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2600/82 della commissione, del 28 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2601/82 della commissione, del 28 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2602/82 della commissione, del 28 settembre 1982, che aumenta, per una parte della campagna 1982-83, il calibro minimo delle mele ammesse alla commercializzazione.

Pubblicati nel n. L 277 *del* 29 *settembre* 1982.

(255/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Delega ad apporre la formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1982, registro n. 13 Esteri, foglio n. 84, il consigliere d'ambasciata Alessio Carissimo è stato delegato per la verificazione dell'autenticità dei provvedimenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, e per l'apposizione, in calce ad essi, della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli organi delle Comunità europee.

(4697)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Catanzaro.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.878.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.215.989.760 iscritto a ruolo a nome del contribuente Mazza Pietro di Pasquale.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4699)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Druento (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 130.900.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 150.950.960 iscritto a ruolo a nome del sig. Marco Molineris.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4700)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Somma Vesuviana.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Somma Vesuviana (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 140.000.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 260.220.602 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Cerciello Giuseppe e Cerciello Maria.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4701)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Bagni di Lucca.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Bagni di Lucca (Lucca) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 23.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 64.934.440 iscritto a ruolo a nome della ditta Vanetti Stefano Walter.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lucca darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4702)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti (Livorno) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.449.600.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.628.544.156 iscritto a ruolo a nome della ditta Ricci Quirino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4703)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto (Treviso) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.663.300.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.644.518.999 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4704)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Treviso.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Treviso è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.584.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 9.570.450.852 iscritto a ruolo a nome della ditta Dalla Francesca Damiani Duilio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4705)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bracciano.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Bracciano (Roma) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 78.500.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 176.403.000 iscritto a ruolo a nome delle S.r.l. Alfa 75 e Sogeim.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4706)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Martino V. C.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di S. Martino V.C. (Avellino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.400.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 14.308.234 iscritto a ruolo a nome della società Sicam.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4707)

Provvedimento concernente gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Con decreto ministeriale 31 agosto 1982 agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964 e 31 maggio 1982, sono aggiunti:

512) Confraternita di misericordia di Civitella Marittima, con sede in Civitella Marittima (Grosseto);

513) Confraternita di misericordia di Castiglione Garfagnana, con sede in Castiglione Garfagnana (Lucca);

514) Associazione « Croce Verde » - Assistenza pubblica, con sede in Crotone (Catanzaro);

515) « Pubblica assistenza Croce Verde in comune di Carro », con sede in Carro (La Spezia);

516) Confraternita di misericordia di S. Giovanni in Fiore, con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza);

517) « Croce Verde » Arquatese, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria);

518) « Associazione donatori di sangue e di organi comunità di Sillano », con sede in Sillano (Lucca);

519) Associazione « Croce Gialla-Ploaghe », con sede in Ploaghe (Sassari).

Sono modificate, come segue, le denominazioni degli enti sottospecificati, inseriti nei decreti ministeriali del 27 maggio e del 14 settembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1981 e n. 286 del 17 ottobre 1981:

470) Da « Confraternita di misericordia di Belpasso » a « Fraternita di misericordia di Belpasso », con sede in Belpasso (Catania);

471) Da « Confraternita di misericordia di Acireale » a « Fraternita di misericordia di Acireale », con sede in Acireale (Catania);

474) Da « Confraternita di misericordia di Acicastello » a « Fraternita di misericordia di Acicastello », con sede in Acicastello (Catania).

Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al precedente primo comma, viene depennata, per accertata mancanza dei requisiti prescritti, la società cooperativa Croce azzurra, con sede in Bologna.

(4747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 1° ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1420,550	1420,550	1420,60	1420,550	—	1420,50	1420,450	1420,550	1420,550	1420,55
Dollaro canadese	114 ,800	1148,800	1150 —	1148,800	—	1142,75	1148,500	1148,800	1148,800	1148,80
Marco germanico	562,880	562,880	563,35	562,880	—	562,85	562,880	562,880	562,880	562,80
Fiorino olandese	514,580	514,580	514,70	514,580	—	514,60	514,500	514,580	514,580	514,60
Franco belga	28,998	28,998	29,04	28,998	—	28,95	29 —	28,998	28,998	29 —
Franco francese	199,200	199,200	199,40	199,200	—	199,15	199,240	199,200	199,200	199,20
Lira sterlina	2409,200	2409,200	2412 —	2409,200	—	2409,20	2410 —	2409,200	2409,200	2409,20
Lira irlandese	1918 —	1918 —	1920 —	1918 —	—	—	1922 —	1918 —	1918 —	—
Corona danese	160,780	160,780	160,90	160,780	—	160,75	160,800	160,780	160,780	160,80
Corona norvegese	204,100	204,100	204,25	204,100	—	204,05	204,080	204,100	204,100	204,10
Corona svedese	226,400	226,400	226,45	226,400	—	226,35	226,240	226,400	226,400	226,40
Franco svizzero	653,750	653,750	654,25	653,750	—	653,70	653,600	653,750	653,750	653,70
Scellino austriaco	80,045	80,045	80,05	80,045	—	80,05	80,070	80,045	80,045	80 —
Escudo portoghese	16,130	16,130	16,10	16,130	—	16,10	16,100	16,130	16,130	16,10
Peseta spagnola	12,465	12,465	12,48	12,465	—	12,45	12,464	12,465	12,465	12,45
Yen giapponese	5,280	5,280	5,30	5,280	—	5,29	5,283	5,280	5,280	5,28
E.C.U.	1324,430	1324,430	—	1324,430	—	—	1324,430	1324,430	1324,430	—

Media dei titoli del 1° ottobre 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	41,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	90,325
» 5,50% » » 1969-84	85,075
» 6% » » 1970-85	80,200
» 6% » » 1971-86	76,750
» 6% » » 1972-87	77,425
» 9% » » 1975-90	72,500
» 9% » » 1976-91	70,325
» 10% » » 1977-92	78,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	69,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,075
» » » » 1- 1-1980/83	100,575
» » » » 1-10-1980/83	100,325
» » » » 1- 9-1981/83	100,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100,150
» » » » 1-11-1981/83	99,650
» » » » 1-12-1981/83	99,800
» » » » 1- 1-1981/84	98,975
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,550
» » » » 1- 6-1981/84	98,850
» » » » 1- 1-1982/86	98,825
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,225
» » » 18% 1- 7-1983	100,350
» » » 12% 1-10-1983	94,300
» » » 12% 1- 1-1984	92,825
» » » 12% 1- 4-1984	91,475
» » » 12% 1-10-1984	89,625
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1420,500
Dollaro canadese	1148,650
Marco germanico	562,865
Fiorino olandese	514,565
Franco belga	28,999
Franco francese	199,220
Lira sterlina	2409,600
Lira irlandese	1920 —
Corona danese	160,790
Corona norvegese	204,090
Corona svedese	226,320
Franco svizzero	653,675
Scellino austriaco	80,057
Escudo portoghese	16,115
Peseta spagnola	12,465
Yen giapponese	5,281
E.C.U.	1324,430

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 4 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1433,550	1433,550	1433,45	1433,550	1433,50	1433,50	1433,450	1433,550	1433,550	1433,55
Dollaro canadese	1158 —	1158 —	1158 —	1158 —	1157,50	1158 —	1162 —	1158 —	1158 —	1158 —
Marco germanico .	561,750	561,750	562 —	561,750	514,25	561,70	561,750	561,750	561,750	561,75
Fiorino olandese	514,460	514,460	514,50	514,460	561,65	514,45	514,500	514,460	514,460	514,45
Franco belga .	28,956	28,956	28,98	28,956	28,95	28,90	28,955	28,956	28,956	28,90
Franco francese	198,970	198,970	199,20	198,970	198,65	198,95	198,990	198,970	198,970	198,95
Lira sterlina .	2415,200	2415,200	2415 —	2415,200	2413,50	2415,20	2416 —	2415,200	2415,200	2415,20
Lira irlandese	1913,800	1913,800	1916 —	1913,800	1912 —	—	1914 —	1913,800	1913,800	—
Corona danese	160,790	160,790	160,75	160,790	160,65	160,80	160,790	160,790	160,790	160,80
Corona norvegese .	204,780	204,780	204,70	204,780	204,50	204,75	204,800	204,780	204,780	204,78
Corona svedese .	227,730	227,730	227,75	227,730	227,50	227,70	227,700	227,730	227,730	227,70
Franco svizzero .	652,710	652,710	652,70	652,710	652 —	652,70	652,600	652,710	652,710	652,70
Scellino austriaco .	79,956	79,956	79,90	79,956	79,75	79,90	79,955	79,956	79,956	79,95
Escudo portoghese	16,110	16,110	16,10	16,110	16,10	16,10	16,100	16,110	16,110	16,11
Peseta spagnola .	12,475	12,475	12,48	12,475	12,45	12,45	12,475	12,475	12,475	12,47
Yen giapponese .	5,254	5,254	5,25	5,245	5,25	5,26	5,256	5,254	5,254	5,25
E.C.U. .	1322,200	1322,200	—	1322,200	—	—	1322,200	1322,200	1322,200	—

Media dei titoli del 4 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . .	40,800
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	90,325
» 5,50% » » 1969-84 .	85,125
» 6% » » 1970-85 .	80,300
» 6% » » 1971-86 .	76,550
» 6% » » 1972-87 .	77,425
» 9% » » 1975-90 .	72,450
» 9% » » 1976-91 .	72,450
» 10% » » 1977-92 .	77,975
» 12% (Beni Esteri 1980) .	70,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	90 —
» » » » 1-12-1980/82 .	100,075
» » » » 1- 1-1980/83 .	100,525
» » » » 1-10-1980/83 .	100,325
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83 .	100,200
» » » » 1-11-1981/83 .	99,725
» » » » 1-12-1981/83 .	99,775
» » » » 1- 1-1981/84 .	98,900
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,150
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,500
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,075
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,850
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983 . . .	99,225
» » » 18% 1- 7-1983	100,400
» » » 12% 1-10-1983 . .	94,325
» » » 12% 1- 1-1984 . . .	93 —
» » » 12% 1- 4-1984 . . .	91,600
» » » 18% 1- 4-1984	99,500
» » » 12% 1-10-1984 . . .	89,575
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1433,500
Dollaro canadese .	1160 —
Marco germanico	561,750
Fiorino olandese . . .	514,480
Franco belga . .	28,955
Franco francese	198,980
Lira sterlina	2415,600
Lira irlandese	1913,900
Corona danese . .	160,790
Corona norvegese	204,790
Corona svedese	227,715
Franco svizzero . . .	652,655
Scellino austriaco	79,955
Escudo portoghese . . .	16,105
Peseta spagnola	12,475
Yen giapponese	5,253
E.C.U.	1322,200

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 6 del mese di giugno 1982 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 luglio 1982, il decreto ministeriale 10 maggio 1982, n. 2116, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 3 febbraio 1981, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981.

(4788)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami teorico-pratici, a undici posti di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1931, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1977, che ha modificato, in relazione alle mutate esigenze del servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato, la tabella n. 6 allegata al predetto decreto ministeriale 22 novembre 1973;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni di organico di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e della riserva di posti prevista dall'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili undici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, teorico-pratici, a undici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, teorico-pratici, a undici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Sede di destinazione e modalità di assegnazione

I candidati che conseguiranno la nomina verranno destinati a prestare servizio in una delle sottoindicate sedi:

ragioneria regionale L'Aquila;
ragioneria regionale Potenza;
ragioneria regionale Torino;
ragioneria regionale Venezia;
ragioneria provinciale Forlì;
ragioneria provinciale La Spezia;
ragioneria provinciale Massa-Carrara;
ragioneria provinciale Parma;
ragioneria provinciale Piacenza;
ragioneria provinciale Sassari;
ragioneria provinciale Savona.

L'assegnazione sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di ammissione.

Gli aspiranti, pertanto, sono tenuti ad elencare nella domanda, secondo l'ordine di preferenza, tutte le sedi regionali e provinciali suindicate.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine indicato nel presente articolo.

I vincitori del concorso, dovranno permanere nella sede assegnata per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può di sporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sono precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sara prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi di cui all'art. 2 del presente bando, indicando ai fini della assegnazione tutte le predette sedi in ordine di preferenza;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Programma e diario della prova scritta

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica, nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio e meccanografiche e la conoscenza di nozioni in materia di funzionamento di centri elaborazione dati.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica sarà diretta ad accertare la capacità all'uso di macchine calcolatrici, contabili e meccanografiche, nonché la conoscenza di nozioni in materia di funzionamento di centri elaborazione dati.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta potrà consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Roma.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno* 10 *dicembre* 1982.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno essere altresì comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data della prova scritta e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario d'esame direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Art. 7.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio nonché alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio ed alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi nell'una e nell'altra.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 10.

Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'articolo 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decandenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 3 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati operatori tecnici in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole. I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1982
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 110

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (2) . . in . . (provincia di .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami teorico-pratici, a undici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografici della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .,

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . di . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6): . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi di cui all'art. 2 del bando di concorso. Ai fini dell'eventuale assegnazione esprime il seguente ordine di preferenza: (7) . .;

9) dichiara, inoltre, di aver preso visione del programma d'esame, con particolare riguardo alla prova pratica da sostenere per dimostrare la conoscenza delle cognizioni tecniche necessarie per l'uso di macchine d'ufficio e meccanografiche nonché di nozioni in materia di funzionamento di centri elaborazione dati.

Data . . . . .

Firma (8) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente: . . . .

Eventuale numero telefonico: . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) Il candidato deve elencare, secondo l'ordine di preferenza, tutte le sedi, regionali e provinciali, indicate nell'art. 2 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4771)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 aprile 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato con decreto ministeriale 24 giugno 1982, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954; n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432; e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

1) Maiorana Giulio	punti	97,638	su 132
2) Boianelli Fernando	»	94,740	»
3) Centonze Gaspare	»	91,940	»
4) Avena Rocco	»	87,636	»
5) Porcile Luciano	»	85	»
6) Scotto Michele	»	84,722	»
7) Lauletta Angelo	»	84,454	»
8) D'Angelo Domenico	»	84,104	»
9) Labriola Antonio	»	81,600	»
10) Summo Vito	»	80,923	»
11) Guido Pasquale	»	80,698	»
12) Patriarca Emilio	»	79,933	»
13) Giacomelli Alvaro	»	79,930	»
14) Visone Aniello	»	79,345	»
15) Mangiapane Antonino	»	78,287	»
16) Recchia Ezio	»	78,177	»
17) Cagetti Silvio	»	77,727	»
18) Ciccone Saverio	»	76,536	»
19) Lombardo Giuseppe	»	76,516	»
20) Crivelli Carlo	»	76,272	»
21) Taranto Fausto	»	76,033	»
22) Zagordo Cosimo	»	75,778	»
23) Pompeo Luigi	»	75,650	»
24) Bianchini Virginio	»	74,984	»
25) Marazzina Felice	»	74,750	»
26) Pazzaglia Mario	»	74,738	»
27) Mazzarella Giuseppe	»	74,736	»
28) Mita Antonio	»	74,577	»
29) Liberti Gennaro	»	74,408	»
30) Bova Antonino	»	74,400	»
31) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	74,104	»
32) Pace Antonino	»	73,500	»
33) Passeri Sergio Maria	»	73,493	»
34) Augurio Garibaldi	»	72,983	»
35) Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
36) Matteucci Gino	»	72,738	»
37) Frisullo Vincenzo	»	72,202	»
38) Conte Antonio	»	72,013	»
39) Lo Martire Stelio	»	71,997	»
40) Pesente Elio	»	71,976	»
41) Lucchini Lino	»	71,080	»
42) Di Caprio Salvatore	»	70,866	»
43) Aprile Pietro Maria	»	70,527	»
44) Muriana Giuseppe	»	70,072	»
45) Faillace Peppino	»	69,926	»
46) Pira Giacomo	»	69,300	»
47) Gigliotti Giovanni	»	67,722	»
48) Ram Pelli Vincenzo	»	67,316	»
49) Luchetti Loreto	»	67,033	»
50) Marzola Uber	»	67	»
51) Tabarrini Agostino	»	66,818	»
52) De Felice Renato	»	66,814	»
53) Zaffanella Aldo	»	66,538	»
54) Famiglietti Mario	»	66,366	»
55) Ladogana Raffaele	»	64,782	»
56) Marinelli Gaspero	»	64,240	»
57) Addario Mario	punti	64,090	su 132
58) Priolo Vincenzo	»	62,863	»
59) Rebecchi Renzo	»	61,866	»
60) Rademoli Armando	»	61,545	»
61) Zappalorto Flavio	»	61,100	»
62) Florenzano Mario Domenico	»	60,849	»
63) Bruno Carmelo	»	60,500	»
64) Mangiamele Sebastiano	»	60	»
65) Costardi Felice	»	59,516	»
66) Bonetto Leo	»	52	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(4742)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(619/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 15 novembre 1982.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(620/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 274 del 5 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale 10/D, in Firenze: Pubblica selezione, per titoli e prove di esame, per il conferimento di posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario).

A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque, in Roma: Concorso pubblico, per borsa di studio, ai fini dell'ammissione ad un corso teorico pratico presso l'A.C.E.A.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **35.**

Sottoscrizione di azioni della S.p.a. Società veneziana edilizia Canalgrande già facente parte del disciolto ENTV.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 40.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 ciascuna della S.p.a. Società veneziana edilizia Canalgrande, con sede legale in Venezia, avente in oggetto sociale, la costruzione, la ristrutturazione e la gestione, l'acquisto e la vendita di beni immobili, di cui la regione del Veneto è già socia con 57.200 azioni.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo precedente, fissata in L. 400.000.000, si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196119720	L. 400.000.000	L. 400.000.000
In aumento:		
Cap. 021002016. — Sottoscrizione aumento capitale società regionali (capitolo di nuova istituzione)	L. 400.000 000	L. 400.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **36.**

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 è così modificato:

« La giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi direttamente alle istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 3.

Gli elenchi dovranno essere vistati, per conferma, dall'amministrazione comunale competente ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **37.**

Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di favorire l'acquisizione degli elementi informativi necessari alla propria programmazione, promuove la formazione di sistemi d'informatica intercomunali.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere, per un periodo di cinque anni, contributi straordinari, in conto capitale a comuni associati per la costruzione e la gestione di una propria rete di informatica distribuita.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche a comuni singoli con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi in misura pari al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto delle apparecchiature, e comunque in misura non superiore a lire 150 milioni.

In alternativa, fermo restando il limite massimo di lire 150 milioni, i contributi sono concessi in misura pari al 60 per cento di quaranta mensilità del canone di locazione ritenuto ammissibile.

Art. 3.

Gli enti interessati alla concessione dei contributi devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 settembre di ogni anno, domanda alla giunta regionale corredata da una relazione tecnica con la descrizione del sistema informativo prescelto e contenente la dichiarazione di sottostare all'impegno di cui ai punti *b*) e *c*) del successivo art. 4, pena la decadenza o la revoca del contributo e da ogni altro documento richiesto dalla giunta regionale.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della associazione o della convenzione adottati per la costruzione e la gestione del sistema informativo intercomunale.

La giunta regionale delibera la concessione e l'erogazione dei contributi entro i successivi sessanta giorni.

I contributi sono erogati in unica soluzione.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi a condizione:

a) che l'iniziativa, ove venga presentata da comuni associati, riguardi tutti i comuni ricadenti nell'ambito territoriale della stessa unità sanitaria locale, di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e successive modificazioni;

b) che gli enti destinatari dei contributi si impegnino a trasmettere alla giunta regionale, su richiesta, gli elementi informativi necessari per la programmazione regionale;

c) che gli enti destinatari di contributi si impegnino a osservare le direttive che verranno impartite dalla giunta regionale sulla unificazione dei metodi, delle procedure e dei linguaggi dei sistemi informativi adottati.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente, determinati in lire 700 milioni per l'esercizio 1982, si procede mediante diminuzione per pari importo del cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» dello stato di previsione della spesa di bilancio dell'esercizio 1982.

Per gli esercizi successivi al 1982 la spesa sarà determinata con legge di bilancio.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 700.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 700.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 197019843. — Contributi a enti locali per la costituzione di una rete informativa regionale (capitolo di nuova istituzione)	L. 700.000.000	L. 700.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **38.**

Contributi straordinari a enti e istituzioni culturali per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei programmi e delle attività culturali e artistiche di loro competenza sono concessi agli enti e istituzioni di cui al successivo art. 2 contributi straordinari per l'esercizio 1982.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi avviene in unica soluzione e per le somme a fianco indicate:

	milioni
Ente autonomo la Biennale di Venezia .	400
Ente autonomo la Fenice di Venezia .	350
Ente autonomo l'Arena di Verona .	350
Veneto Teatro	200
Ente orchestra da camera di Padova .	150

All'Ente autonomo La Fenice di Venezia il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di celebrazione dei centenari di Wagner, Malipiero e Strawinsky. All'Ente autonomo l'Arena di Verona il contributo è concesso per la realizzazione dei programmi di rappresentazioni all'estero.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti per l'esercizio 1982 in lire 1450 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 «Fondo globale spese correnti normali» (partita: Interventi nel settore della cultura e dell'informazione) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740 . . .	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 054005218. — Contributi straordinari a Enti e Istituti culturali per lo svolgimento di programmi e attività culturali e artistiche (capitolo di nuova istituzione)	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **39.**

Modifiche degli articoli 21 e 23 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88: «Legge generale per gli interventi nel settore primario».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 «Legge generale per gli interventi nel settore primario» sono apportate le seguenti modifiche:

Il quinto comma dell'art. 21 è così sostituito:

«Il contributo per l'attività svolta da ciascun gruppo potrà essere concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l'importo annuo di L. 3.200.000. Per i gruppi costituiti in zone montane, il contributo medesimo potrà essere concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non potrà superare l'importo di L. 3.600.000».

Il settimo comma dell'art. 21 è così sostituito:

«Qualora l'assistenza del tecnico si svolga a tempo pieno a favore di almeno tre gruppi e in collegamento con idonei centri di assistenza tecnica, il contributo è erogato in favore del centro riconosciuto e non può superare l'importo annuo di L. 20.000.000.

Per i gruppi costituiti in zone montane, il contributo medesimo potrà essere concesso nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non potrà superare l'importo annuo di L. 22.500.000».

Il sesto comma dell'art. 23 è così sostituito:

«La giunta regionale può concedere, ai predetti centri, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo regionale annuo è concesso fino a un importo massimo di L. 60.000.000 per i centri costituiti da almeno 30 gruppi di base.

Per i centri aventi un numero di gruppi superiore a 30 il suddetto contributo viene incrementato nella seguente misura:

L. 1.800.000 a gruppo, per i centri costituiti da un numero di gruppi compreso tra 31 e 50;

L. 1.500.000 a gruppo, per i centri costituiti da un numero di gruppi compreso tra 51 e 75;

L. 1.300.000 a gruppo, per i centri costituiti da un numero di gruppi compreso tra 76 e 100;

L. 1.200.000 a gruppo, per i centri costituiti da un numero di gruppi superiore a 100».

L'art. 23 è integrato dal seguente ottavo comma:

«I centri di cui al terzo comma del presente articolo sono altresì riconosciuti idonei a svolgere attività di informazione socio-economica ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69; di contabilità e analisi della gestione aziendale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69; di formazione e qualificazione professionale ai sensi degli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e dell'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e pertanto beneficiare, per le suddette attività, delle provvidenze previste dalle vigenti leggi».

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **40**.

Concessione dei sussidi forfettari di cui all'art. 33 della lettera c) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 per le iniziative effettuate nell'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione dei sussidi di cui all'art. 33, lettera *c*), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, a favore di associazioni di allevatori, di cooperative zootecniche e di stalle sociali per ogni capo di giovane bestiame bovino femminile alpeggiato viene estesa anche alle iniziative effettuate nell'anno 1980.

Art. 2.

La concessione dei benefici di cui all'art. 1 della presente legge verrà disposta dalla giunta regionale, previa acquisizione della domanda da parte dei beneficiari corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'interessato di fronte a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante lo svolgimento dell'attività oggetto di sussidio nei termini che verranno stabiliti con apposita deliberazione della giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **41**.

Norme sanitarie e profilattiche per la tutela del patrimonio apistico della regione del Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 87 del 5 novembre 1979 «Interventi regionali a favore dell'apicoltura» la regione del Veneto promuove studi e indagini profilattiche nei confronti delle malattie infettive e infestive delle api e adotta iniziative atte a diffondere le conoscenze biologiche e tecnologiche del settore.

Art. 2.

Per ottenere i contributi, di cui alla legge regionale n. 87 del 1979, le associazioni provinciali degli apicoltori dovranno assumere l'impegno di destinare il 50 per cento dei contributi ottenuti all'istruzione tecnica degli apicoltori nonchè alla concessione di indennizzi parziali a coloro che, per comprovate ragioni profilattiche e sanitarie, con esclusione comunque dei casi di dolo o di colpa, siano stati costretti alla distruzione dell'alveare e delle attrezzature.

Tale impegno deve chiaramente risultare dai piani tecnico-finanziari che corredano le domande di cui all'art. 2 della legge regionale n. 87 del 1979.

Art. 3.

Le unità sanitarie locali attuano, avvalendosi anche dello istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie, gli interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, diffondono le norme tecniche di profilassi contro le malattie, promuovono sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e, se del caso l'adozione delle misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954.

A tale scopo viene incaricato l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ad attivare in Belluno, mediante l'utilizzazione degli immobili di pertinenza del patrimonio regionale, un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura.

Detta struttura provvederà all'individuazione delle malattie delle api e alla necessaria divulgazione dei metodi di difesa delle stesse mediante l'assistenza tecnica agli apicoltori; attuerà inoltre il controllo alimentare del miele al fine di reprimere le sofisticazioni.

Art. 4.

I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia all'unità sanitaria locale competente per territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

La mancata denuncia esclude l'apicoltore, per l'anno in corso, di accedere ai contributi della legge regionale n. 87 del 1979. Il consiglio regionale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge emana un regolamento disciplinante il nomadismo apistico.

Art. 5.

E' fatto obbligo a chiunque possegga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'unità sanitaria locale competente per territorio le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea e varroasi.

Al ricevimento della denuncia l'unità sanitaria locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici.

Art. 6.

E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere, o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

Art. 7.

E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patologico riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno che ciò avvenga nell'ambito di impianti idonei a evitare la diffusione delle malattie all'esterno e a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie.

Art. 8.

La vendita di api vive può avvenire solo quando queste siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la loro provenienza da un allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dall'unità sanitaria locale territorialmente competente per detta zona; nel caso che le api provengano da aree esterne al Veneto, esse devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal locale organo pubblico competente.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila, salva e impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

Art. 9.

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietata l'effettuazione di trattamenti antiparassitari e pesticidi, i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose ed erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla chiusura dei petali alla caduta degli stessi. Qualora sussista la fioritura delle sole piante erbacee sottostanti ai frutteti e ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa o dopo che i fiori di tale erbe sfalciate si presentino completamente essicati in modo da non attirare più le api.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è affidato ai comuni che possono avvalersi degli agenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Ai trasgressori del divieto di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.

Art. 10.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1982, previsti in lire 70 milioni, si provvede mediante imputazione al cap. 011301331 « Contributi alle associazioni provinciali apicoltori » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, che presenta la sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi l'autorizzazione di spesa sarà fissata con legge di bilancio.

Art. 11.

Per le trasgressioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Per le sanzioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **42.**

Svolgimento incarichi pubblici, integrazione art. 23, legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, dopo il primo comma, vengono aggiunti i seguenti:

« Detta autorizzazione viene parimenti estesa ai dipendenti regionali nominati a cariche di consigliere di consorzi fra comuni, fra province, fra comuni e province e unità sanitarie locali ».

« I dipendenti regionali eletti alla carica di componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per l'espletamento degli incarichi connessi con detta carica. L'autorizzazione non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili a 18 ove trattisi di presidente di unità sanitaria locale ».

« I permessi retribuiti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili tra di loro ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. **43.**

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72: « Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335, in materia di contabilità regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fra l'art. 13 e l'art. 14 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, sono aggiunti i seguenti:

Art. 13-*bis* (*Stanziamenti di competenza*). — Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza a impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi regionali a norma del successivo art. 31-*bis*, nonchè delle eventuali procedure preliminari e istruttorie già svolte a norma del successivo art. 32, primo comma.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata con i criteri di cui al primo comma, entro i limiti della spesa globale autorizzata dalla legge pluriennale o della rata annuale eventualmente prevista, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci, degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi, e delle eventuali economie.

Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni pluriennali già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

La quota parte del limite d'impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza cumulandosi all'eventuale nuovo limite di spesa disposto dalla legge regionale a partire da quell'esercizio e assumendone automaticamente la stessa decorrenza e dotata.

Art. 13-*ter* (*Stanziamenti di cassa*). — Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del successivo art. 31-*bis* e della esigenza di garantire comunque nell'arco dell'esercizio finanziario l'equilibrio della cassa regionale.

Art. 2.

L'art. 15 della legge (classificazione delle spese) è sostituito dal seguente:

Nel bilancio annuale della Regione le spese sono suddivise in tre parti:

Parte I: spese effettive per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Parte II: operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale;

Parte III: contabilità speciali.

Nell'ambito della parte I le spese sono ripartite:

in titoli, secondo le finalità generali individuate dal programma regionale di sviluppo a norma dell'art. 4;

in categorie, corrispondenti ad aree omogenee di programma, nell'ambito delle quali si distinguono per sezioni le aree di intervento o i progetti, secondo che gli obiettivi specifici o intermedi indicati nel programma regionale di sviluppo siano perseguiti attraverso una legislazione di spesa per singola materia, ovvero in forma progettuale a norma dell'art. 5;

in capitoli, secondo l'oggetto.

Le spese per l'ammortamento dei mutui figurano in due categorie di un medesimo titolo, riguardante gli oneri finanziari distintamente rappresentate secondo che si tratti della rata interessi o della rata in capitale.

Nell'ambito della parte II le spese si distinguono in due titoli:

depositi di somme eccedenti il fabbisogno di cassa;

rimborso di anticipazioni passive di cassa.

Nell'ambito della parte III le spese si distinguono in due titoli:

partite di giro;

stabilimenti speciali.

Le spese per la reiscrizione di residui passivi caduti in perenzione amministrativa, in quanto reclamati dai creditori, sono collocate in apposita sezione all'interno di ciascuna categoria della parte I, distintamente per le spese correnti e le spese in conto capitale.

Analogamente esse saranno collocate in appositi capitoli nell'ambito di ciascun titolo della II e III parte.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati e deve recare il riferimento al supporto legislativo ed, eventualmente, al capitolo della parte di entrata sul quale sono previste le assegnazioni corrispondenti a destinazione vincolata.

Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata, e altre spese.

In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di spese di investimento o di spese attinenti il rimborso di mutui e prestiti; in sezioni, secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, sulla base della ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio. L'allegato contiene inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli, e un riassunto dei titoli.

Art. 3

All'art. 18 della legge (Fondo di riserva di cassa) è aggiunto il seguente comma:

Per consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entità inadeguate nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi o carenti di un sufficiente stanziamento di cassa, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa necessario, nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo adeguamento dell'ammontare presunto dei residui passivi corrispondenti in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 21.

Art. 4

Fra l'art. 19 e l'art. 20 è aggiunto il seguente:

Art. 19-*bis* (*Disposizioni comuni ai fondi di riserva e globali*). — I fondi di riserva di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e i fondi globali di cui al precedente art. 19 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione al prevedibile livello di attuazione a fine esercizio dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi a favore di altri capitoli di spesa del bilancio.

Gli stessi provvedimenti legislativi o amministrativi da cui discende l'utilizzazione dei fondi di riserva sopra menzionati dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni degli stanziamenti dei fondi stes i, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 5.

L'art. 20 (Variazioni di bilancio) della legge è sostituito dal seguente:

Art. 20 (*Variazioni di bilancio*). — La legge di approvazione del bilancio autorizza la giunta regionale ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo a norma del secondo comma dell'art. 24 della presente legge, la variazione è disposta nei modi di cui sopra sull'esercizio in chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio, per la parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza conseguenti alla approvazione di leggi di spesa finanziate mediante la utilizzazione di somme accantonate sui fondi globali dell'esercizio precedente o dell'esercizio in corso a seguito della entrata in vigore delle leggi stesse.

Ogni altra variazione al bilancio, fatte salve quelle di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18 e al successivo art. 26 deve essere disposta o autorizzata espressamente dalla legge regionale.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma del presente articolo può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui essa si riferisce.

Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge sono disposte le variazioni di bilancio sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Art. 6.

All'art. 22 della legge (Equilibrio del bilancio) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

L'eventuale saldo negativo presunto dall'esercizio precedente, iscritto fra le spese di competenza del bilancio per il nuovo esercizio finanziario a norma dell'ultimo comma del precedente art. 12, è considerato spesa di sviluppo, ai fini della determinazione del vincolo di cui al comma precedente.

In sede di assestamento di bilancio sarà considerata spesa di sviluppo, e come tale finanziabile mediante ricorso al credito, la sola parte del disavanzo d'amministrazione che ecceda il risultato algebrico della differenza fra minori accertamenti di entrata per mutui passivi ed economie sui capitoli di spesa in conto capitale finanziati con mezzi propri della Regione, risultanti in chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 7.

L'art. 23 della legge (Il preventivo finanziario di cassa) è soppresso.

Art. 8.

All'art. 24 della legge (Assegnazioni statali) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

Con riferimento allo stanziamento di spesa da iscrivere, a norma del comma precedente, sul bilancio per l'esercizio successivo, possono essere assunti impegni fin dalla data di iscrizione in entrata sull'esercizio in corso della assegnazione statale corrispondente e possono essere disposte erogazioni fin dallo inizio del nuovo esercizio e, comunque, non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione al bilancio, anche in pendenza della approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio, delle spese di cui ai precedenti comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al precedente art. 22.

L'articolo assume il n. 23. L'art. 25 assume il n. 24.

Art. 9.

L'art. 26 della legge (Mutui e prestiti) è sostituito dal seguente:

La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. La effettuazione delle operazioni e la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

Il disavanzo di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, escluse fra queste le spese che trovano copertura in assegnazioni dello Stato vincolate al finanziamento di spese di sviluppo; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la quota del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente rideterminata in sede di assestamento ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 22.

In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio in corso e con le relative variazioni, superi il limite massimo stabilito dal secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sue successive integrazioni, con riferimento all'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel titolo primo a norma del precedente art. 14, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

L'autorizzazione a contrarre mutui o emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati anche in forma condizionata entro il termine dell'esercizio e non riscossi restano iscritte fra i residui attivi, le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

L'art. 26 assume il n. 25.

Art. 10.

Fra l'art. 25 e l'art. 27 è aggiunto il seguente:

Art. 26 (*Anticipazioni di cassa*). — All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sue successive modificazioni e integrazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 31 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati) è sostituito dal seguente:

Le somme attribuite agli enti locali per l'esercizio di funzioni a essi delegate dalla Regione debbono essere iscritte nei bilanci degli enti stessi fra le spese correnti o le spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla vigente normativa in materia di contabilità e bilancio per gli enti stessi, in capitoli distinti rispetto alle altre spese. La denominazione di tali capitoli deve essere omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e deve richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui essi si riferiscono.

Art. 12.

Fra l'art. 31 e l'art. 32 della legge è inserito il seguente:

Art. 31-*bis* (*Disciplina delle procedure di spesa*). — La disciplina delle procedure di spesa è determinata dalle leggi regionali di settore che comportano impegni di spesa a carico del bilancio della Regione. Di norma tali leggi indicano gli organi della Regione, gli enti ed, eventualmente, gli uffici della Regione competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per la esecuzione della spesa, i tempi e le modalità nell'ambito delle quali essi dovranno dare corso a ciascun adempimento, al fine di rendere possibile la predeterminazione in via di massima del completamento degli interventi di spesa e delle singole fasi procedurali, con particolare riferimento alla previsione della scadenza delle obbligazioni di spesa a carico del bilancio regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 52.

Qualora l'intervento regionale si attui attraverso il contributo o il concorso della Regione in attività od opere realizzate da enti o soggetti, pubblici e privati, la legge fissa i termini di tempo perentori entro i quali gli stessi debbono dare corso agli adempimenti cui è condizionata la concessione della assegnazione regionale.

Qualora tali termini non siano rispettati, fatte salve le possibilità di concessione di una sola proroga per comprovate cause di forza maggiore, o qualora si accerti la impossibilità del conseguimento degli obiettivi in vista dei quali era disposto l'intervento regionale, l'assegnazione regionale è revocata dallo stesso organo che ha disposto la concessione e la somma a suo tempo impegnata viene ricollocata in disponibilità per nuove assegnazioni.

Le leggi regionali di settore stabiliscono le modalità per il più rapido reimpiego delle somme attribuite in via programmatica o concesse in via definitiva e non utilizzate nei tempi prestabiliti dagli enti e dai soggetti privati destinatari, fissando ove possibile procedure automatiche per il subentro nei benefici di legge delle iniziative di spesa di altri enti e soggetti già collocate in elenchi di priorità e in attesa di finanziamento, nell'ambito delle stesse finalità e degli stessi obiettivi.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'art. 32 (Leggi di spesa) è sostituito dai seguenti due:

Sulle leggi che autorizzano il finanziamento di opere o interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti disposti dalle leggi stesse, la stipulazione di contratti e, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione ed entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalla medesima legge su più esercizi, fatto salvo quanto stabilito dal successivo artico-

lo 53-*bis* della presente legge, e fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 52, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun anno di validità della legge.

Art. 14.

Fra l'art. 32 e l'art. 33, nell'ambito della sezione I, è inserito il seguente:

Art. 32-*bis* (*Leggi finanziarie*). — In corrispondenza della approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, sono adottati provvedimenti legislativi di contenuto generale aventi per finalità:

a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi settori di intervento nell'ambito degli obiettivi generali o specifici della programmazione regionale;

b) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi specifici di intervento di autorizzazione di spesa disposte in passato da leggi di spesa pluriennali della Regione, nell'ambito delle finalità generali e specifiche delle leggi regionali e statali di riferimento;

c) la introduzione di modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle condizioni di intervento in leggi regionali settoriali vigenti, nel rispetto della loro originaria finalità e degli obiettivi generali e specifici in vista dei quali le leggi stesse sono state adottate, e al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa per il migliore conseguimento degli obiettivi medesimi.

Tali leggi sono approvate immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali traggono il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti delle quali forniscono legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa per quella parte degli interventi autorizzati le cui obbligazioni scadono prevedibilmente nello esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 15.

Al terzo comma dell'art. 36 (L'accertamento delle entrate), la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

e) per le entrate corrispondenti ad assegnazioni dello Stato non aventi natura tributaria, in base all'acquisizione di elementi documentali che provino la effettiva scadenza della obbligazione entro il limite dell'esercizio finanziario;

f) per tutte le altre entrate, in base alle risultanze delle prenotazioni esistenti nelle scritture del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.

Art. 16.

L'art. 51 della legge (Esecuzione degli atti di spesa), è sostituito dal seguente:

Le segreterie regionali verificano che sia dato corso alle deliberazioni prese dal consiglio o dalla giunta, rese esecutive ai sensi di legge, nonchè i livelli di attuazione delle medesime, tempo per tempo.

La segreteria generale della programmazione, avvalendosi dei competenti servizi del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria e del dipartimento piani e programmi e legislativo controlla i tempi di effettuazione delle spese secondo gli impegni assunti e la congruità e proficuità delle medesime, in relazione agli scopi da conseguire con le somme impegnate.

Art. 17.

L'art. 52 della legge (L'impegno), è sostituito dal seguente:

I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione globale riferita a un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più esercizi, anche escludendo quello in cui l'obbligazione viene assunta, e fare riferimento ai singoli esercizi in ragione della quota dell'obbligazione complessiva che giunge prevedibilmente a scadenza in ciascuno di essi, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 53-*bis*. I pagamenti saranno contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza su ciascun esercizio.

Per le spese correnti dipendenti da contratti portanti oneri continuativi con scadenze determinate da contratti di somministrazione, fornitura o prestazione d'opera operanti per più esercizi, assunti in quanto indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, giusto il terzo comma dell'art. 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'impegno di spesa può estendersi a più anni, anche per quote variabili, purchè l'entità della obbligazione in scadenza sia esattamente predeterminata o dipenda da indici di adeguamento ufficiali, non soggetti alla discrezionalità delle parti.

Per le spese da erogarsi in annualità costanti, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno da iscrivere a bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo in riferimento al quale possono essere assunti impegni ed effettuati pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono automaticamente per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare.

La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità costanti debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dei contratti in riferimento alla cui esecuzione gli impegni sono stati assunti. L'aggiornamento della decorrenza e delle scadenze degli impegni in annualità costanti viene disposta con atto d'ufficio dal dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria sulla base della definitiva acquisizione dei termini contrattuali di decorrenza e di scadenza dei pagamenti.

Art. 18.

Fra l'art. 53 e l'art. 54 è aggiunto il seguente:

Art. 53-*bis* (*Limiti all'assunzione di impegni a carico degli esercizi futuri*). — La facoltà di assumere impegni su autorizzazioni di spesa in capitale ripartite in più esercizi o globalmente definite con riferimento ad un periodo determinato ai sensi del terzo comma del precedente art. 52, potrà riguardare obbligazioni di spesa la cui scadenza non si proietti prevedibilmente oltre il secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Per le spese in annualità costanti, la facoltà di assumere nuovi impegni di spesa non può proiettarsi oltre il limite di impegno autorizzato a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 19.

All'art. 54 (Riscontro degli atti di spesa) dopo l'ultimo comma sono stati aggiunti i seguenti:

Al momento del pagamento a saldo di ciascun impegno di spesa, il dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede d'ufficio a riportare in disponibilità del capitolo di spesa, ai fini dell'assunzione eventuale di nuovi impegni, la somma che residua sull'impegno ormai portato a completa esecuzione.

Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, lo stesso ufficio provvede a registrare la eventuale economia, fermo restando che la stessa non potrà di norma essere utilizzata per nuovi impegni nel corso dello stesso esercizio e sullo stesso residuo.

Art. 20.

Al primo comma dell'art. 56 (Forme speciali per l'assunzione degli impegni), dopo le parole «... titoli validi» sono aggiunte le seguenti: «direttamente dal dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria della Regione».

Il secondo comma dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

Sulla base delle variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio agli impegni assunti a norma del precedente comma, segnalate dai competenti uffici della Regione e desumibili da atti amministrativi o leggi approvate successivamente, il dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvederà ad adottare le necessarie rettifiche agli impegni già formalmente registrati.

Fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 56 sono aggiunti i seguenti:

Gli impegni corrispondenti ad obbligazioni assunte a norma del terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'art. 52, in scadenza negli esercizi successivi a quello di loro assunzione, sono registrati all'inizio di ogni esercizio con provvedimento del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 52.

Qualora l'atto di impegno pluriennale assunto in passato non definisca specificatamente la quota a carico di ciascun esercizio di competenza, ovvero la quota stessa debba essere modificata, dietro richiesta degli uffici competenti, la giunta provvederà a ridefinire la quota di impegno a carico del nuovo esercizio, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma del precedente art. 52.

Art. 21.

Il primo comma dell'art. 58 (Liquidazione delle spese), è sostituito dal seguente:

Il dipartimento, servizio e ufficio competente per funzione o materia effettua la liquidazione della spesa in base ai titoli e documenti comprovanti il diritto al pagamento acquisito dai creditori della Regione.

Art. 22.

L'art. 59 della legge (I visti di liquidazione) è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 59 (*Richiesta di emissione dell'ordinativo di pagamento*) — La emissione dell'ordinativo di pagamento è richiesta a firma congiunta dal segretario competente per funzione o materia e dal coordinatore del dipartimento di volta in volta interessato.

La richiesta di emissione dell'ordinativo di pagamento deve contenere tutti gli elementi descrittivi previsti per l'ordinativo di pagamento dal successivo art. 61, ed è trasmessa al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria unitamente alla documentazione giustificativa della spesa.

Art. 23.

L'art 78 della legge (Gli ordinativi di pagamento e l'esercizio suppletivo), è sostituito dal seguente:

Art. 78 (*Ordinativi di pagamento durante l'esercizio suppletivo*). — Gli ordinativi di pagamento individuali, riguardanti spese impegnate nell'esercizio scaduto e in quelli precedenti con imputazione di residui e alla competenza dell'esercizio scaduto, possono essere emessi sino al 28 del mese di gennaio; quelli collettivi, sino al 25 dello stesso mese.

Per gli ordinativi non ancora estinti alla data del 28 gennaio, a richiesta del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, il tesoriere è tenuto a disporre il pagamento a mezzo assegno circolare, assegno bancario non trasferibile o vaglia postale anche in assenza di specifica richiesta in tal senso da parte del destinatario del pagamento.

Gli ordinativi individuali emessi sulla competenza dell'esercizio scaduto e inestinti al 31 gennaio sono trasferiti sul nuovo esercizio variandone l'imputazione dalla competenza ai residui. Tale trasferimento riguarda anche gli ordinativi emessi in conto residui, purchè il debito non risulti prescritto o perente agli effetti amministrativi.

Gli ordinativi collettivi estinti solo in parte al 31 gennaio sono ridotti all'importo effettivamente pagato. Per la parte non pagata si emette un nuovo ordinativo semprechè non ricorrano le condizioni di prescrizione e perenzione di cui al precedente comma.

Art. 24.

L'art. 81 (Residui passivi), è sostituito dal seguente:

Art. 81 (*Residui passivi*). — Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti articoli 52 e 53, non pagate entro la definitiva chiusura dei conti al 31 gennaio successivo.

Tutte le somme, non una esclusa, iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono, in ogni caso, economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 25.

Il quarto e quinto comma dell'art. 83 (Eliminazione dei residui passivi), sono soppressi.

Art. 26.

Fra l'art. 95 e l'art. 96 della legge è aggiunto il seguente:

Art. 95-*bis* (*Forme speciali di accreditamento di fondi a organi esterni alla Regione*). — La funzione della liquidazione e del pagamento di spese della Regione può essere affidata con legge a organi esterni alla Regione stessa, fermo restando le norme procedurali di liquidazione e di pagamento e quelle attinenti alla responsabilità previste dalla normativa contabile regionale e statale.

La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi assegnati per la liquidazione e il pagamento a organi esterni alla Regione è disposta da un apposito regolamento regionale.

Gli ordini di accreditamento a favore di organi esterni alla Regione per la liquidazione e il pagamento di spese in capitale sono da considerare contabilmente estinti in chiusura d'esercizio per l'intero loro ammontare, fatta salva la ripetizione delle somme eventualmente non utilizzate entro il termine del biennio successivo a quello dello stanziamento di tali somme sul bilancio della Regione.

Art. 27.

L'art. 99 della legge (Anticipazione di cassa), è sostituito dal seguente:

Art. 99 (*Responsabilità del tesoriere*). — La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle norme generali dello Stato in materia, nonchè dalle disposizioni speciali contenute nel capitolato disciplinante le modalità e condizioni di resa del servizio e nella convenzione di affidamento del servizio medesimo di cui alla legge 2 marzo 1972, n. 8.

Art. 28.

Norma transitoria

Le norme attinenti la struttura del bilancio di previsione e la classificazione delle spese di cui al precedente art. 3 della presente legge, disposte in sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, sono applicate a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984. La loro applicazione fin dall'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 è facoltativa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. 44.
Norme per la disciplina dell'attività di cava.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità, oggetto della legge e deleghe

A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione del Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e l'attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.

La Regione provvede a tale disciplina mediante un ordinamento che valorizzi il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in armonia con gli strumenti della pianificazione regionale.

La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate.

In attuazione di quanto disposto dagli articoli 48 e 55 dello statuto, sono delegate alle province le funzioni amministrative relative all'attività di cava nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge. Al fine di assicurare l'uniformità nell'esercizio delle funzioni delegate, le province sono tenute all'osservanza delle direttive e degli indirizzi emanati in materia dalla giunta regionale.

Sono, altresì, sub-delegate alle province le funzioni autorizzatorie previste dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 29 novembre 1971, n. 1097, relativamente all'attività di cava nelle zone protette ai sensi delle predette leggi. La sub-delega è esercitata in conformità delle direttive statali e regionali emanate in materia, fermi restando i vincoli disposti dalle predette leggi.

In particolare sono mantenuti il divieto di apertura di nuove cave e di ripresa dell'esercizio di cave inattive e i limiti relativi alla continuazione delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore della legge 29 novembre 1971, n. 1097.

In caso di accertato e persistente inadempimento, fatto salvo l'esercizio del controllo sostitutivo, la giunta regionale promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega o della sub-delega.

Art. 2.

Attività di cava

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono soggetti alla presente normativa.

Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge.

Non può considerarsi attività di cava l'escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali la cui regolamentazione spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, nonchè alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo idraulico dei corsi d'acqua stessi.

Non possono, infine, considerarsi attività di cava i lavori connessi alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alla normativa regionale vigente.

Art. 3.

Classificazione dei materiali di cava

I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio, conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) Gruppo « A » costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:

sabbie e ghiaie;
argille per laterizi;
calcari per cemento.

b) Gruppo « B » costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:

calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, marmorino;
basalti;
argilla ferrifera e materiali vulcanici;
terre coloranti;
sabbie silicee e terra da fonderia;
gesso;
torba;
materiale detritico;
ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Ai fini della presente legge si intende che l'attività di cava dei materiali di cui alla lettera *b*) del presente articolo dia luogo a un elevato grado di utilizzazione del territorio quando comporti l'utilizzazione di superfici e di volumi escavati tali da determinare modifiche rilevanti all'assetto del territorio, del paesaggio naturale e della superficie agraria anche sotto l'aspetto produttivo.

Titolo II

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CAVA

Art. 4.

Strumenti di pianificazione

L'estrazione di materiali di cava di cui all'art. 3, è disciplinata dai seguenti strumenti:

a) piano regionale dell'attività di cava (PRAC);
b piano provinciale dell'attività di cava (PPAC);
c) programma provinciale di escavazione (PPE);
d) progetto di coltivazione.

L'asportazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale è regolamentata dai programmi di sistemazione idraulica e dal piano di asportazione di tali materiali da redigere per tratti significativi di corsi d'acqua o per bacini, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32.

Il PRAC recepisce i quantitativi di materiali litoidi da asportare dagli alvei e zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale e quelli provenienti da medesimi ambiti di competenza statale, come comunicati dalle competenti autorità.

Art. 5.

Finalità e contenuti del piano regionale dell'attività di cava

Il PRAC è strumento generale della pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

Il PRAC definisce e contiene:

a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo *A*, indicati nel precedente art. 3, individuati sulla base di ricerche geologiche, pedologiche e idrologiche, e, all'interno di queste, gli insiemi estrattivi a loro volta suddivisi tra insiemi di produzione e insiemi di completamento, intendendosi per questi ultimi quelli costituiti dal territorio di uno o più comuni già ampiamente interessati da attività di cava;

b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del PRAC, dei fabbisogni dei materiali di gruppo *A*, formulate essenzialmente in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;

c) la ripartizione delle quantità di materiali di gruppo *A* da estrarre nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla precedente lettera *b*);

d) le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando comunque la finale ricomposizione ambientale;

e) indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione, che a quella di ricomposizione finale;

f) i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per i materiali di gruppo *B*, di cui all'art. 3.

Il PRAC deve salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e uniformarsi a quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Art. 6
Documenti del piano regionale dell'attività di cava

Il PRAC si compone di:

a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze delle ricerche di cui al punto *a*) dell'art. 5, ove sono individuati le finalità e i criteri informatori del piano e la sua compatibilità con le linee fondamentali del programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, numero 72;

b) un elenco dei comuni nel cui territorio esistono aree favorevolmente indiziate e suscettibili di coltivazione dei materiali di gruppo *A* e, all'interno di detti elenchi, i raggruppamenti di comuni costituenti insiemi estrattivi definibili di completamento oppure di produzione;

c) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni di cui al punto *b*), dell'art. 5, nonché le quantità da estrarre nelle singole province per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;

d) un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative specifiche, sia per i materiali di gruppo *A*, che per quelli di gruppo *B*, cui assoggettare, in ambito regionale, lo esercizio dell'attività di cava.

Art. 7.
Formazione, approvazione ed efficacia del piano regionale dell'attività di cava

Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale per le attività di cava prevista all'art. 39, adotta la proposta di piano regionale dell'attività di cava.

La deliberazione contenente la proposta di piano indicato al comma precedente viene inviata alle province, ai comuni, alle comunità montane, presso le cui sedi chiunque può prenderne visione e ne viene data adeguata pubblicità anche su quotidiani a diffusione locale.

Entro sessanta giorni dalla spedizione della deliberazione contenente la proposta di PRAC, le province, i comuni, le comunità montane e chiunque ne abbia interesse possono presentare alla giunta regionale osservazioni.

Entro i successivi novanta giorni la giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni pervenute.

Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il piano, formulato sulla base di una previsione novennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

Art. 8.
Partecipazione dei comuni

I comuni interessati dalla presenza dei materiali di gruppo *A*, e a tale titolo indicati dal PRAC, partecipano alla formazione del PPAC, elaborando un documento che contiene:

a) l'individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, dell'ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava;

b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento dell'attività di cava che la successiva ricomposizione ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi.

Il documento suddetto si compone di:

1) una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte effettuate in relazione alle precedenti lettere *a*) e *b*);

2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5000 del territorio comunale, contenente l'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo e sulle quali l'attività di cava non può essere esercitata;

3) proposte di normative specifiche in relazione ai contenuti della lettera *b*) del comma precedente.

Il documento è approvato con deliberazione del consiglio comunale entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del PRAC e viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione di chiunque sia interessato, entro cinque giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione.

Del deposito è data notizia al pubblico mediante avviso esposto all'albo pretorio municipale e ciascun interessato può presentare osservazioni, entro il termine perentorio di giorni trenta al sindaco e al presidente della provincia.

Scaduto tale termine, e comunque entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla pubblicazione del PRAC, il comune invia il documento alla provincia con le eventuali proprie controdeduzioni.

Alla formazione del PRAC possono partecipare anche i comuni interessati dalla presenza di materiali di gruppo *B*), che comportino un elevato grado di utilizzazione del territorio comunale.

Art. 9.
Finalità e contenuti del piano provinciale dell'attività di cava

Il PPAC specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi del PRAC ed è adottato dalla provincia.

Il PPAC in particolare:

a) recepisce la ripartizione delle quantità di materiali del gruppo *A* di cui deve essere assicurata l'estrazione nel territorio provinciale, secondo le indicazioni del PRAC;

b) coordina e verifica le indicazioni dei comuni di cui al precedente articolo, al fine di assicurare l'estrazione, nell'ambito del territorio provinciale, delle quantità di materiali di cui alla lettera *a*), tenuto anche conto delle percentuali massime di utilizzo delle zone *E* del territorio comunale e delle altre indicazioni di cui all'art. 13;

c) stabilisce, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dal PRAC e tenuto conto delle indicazioni dei comuni di cui al precedente articolo, la regolamentazione con cui disciplinare l'attività di cava nel territorio provinciale in ordine sia alla redazione dei progetti di coltivazione, sia allo svolgimento dell'attività di cava e di ricomposizione ambientale, specificando anche la profondità delle fasce di rispetto nei confronti delle porzioni di territorio escluse dall'attività di cava.

Il PPAC può altresì sottoporre a disciplina analoga a quella stabilita nei precedenti commi per i materiali del gruppo *A* la coltivazione di alcuni materiali del gruppo *B*, anche limitatamente ad alcune zone del territorio provinciale.

Art. 10.
Documenti del piano provinciale dell'attività di cava

Il PPAC è composto da:

1) una relazione illustrante i criteri che hanno presieduto alle scelte del piano e dimostrante la congruità del piano stesso con il PRAC;

2) una o più planimetrie in scala non inferiore a 1:25.000 ove sono indicati gli insiemi estrattivi ricadenti nel territorio provinciale di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, nonché le aree escluse dall'attività di cava;

3) il compendio delle norme poste a regolamentazione dell'attività di cava di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Art. 11.
Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del piano provinciale dell'attività di cava

Il PPAC è formato, sulla base delle previsioni del PRAC, dalla provincia, in collaborazione con i comuni, con la procedura di cui ai successivi commi.

Nei sessanta giorni successivi al termine di cui al quinto comma dell'art. 8, la provincia, previo esame dei documenti ricevuti da parte dei comuni e delle eventuali osservazioni, adotta il PPAC, sentita la commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40.

Nel caso di difformità tra le previsioni del PPAC adottato e le indicazioni dei documenti dei comuni, la provincia ne dà comunicazione ai comuni interessati, i quali possono formulare in merito osservazioni da trasmettere alla provincia e alla Regione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione stessa. Nei successivi quindici giorni la provincia trasmette alla Regione le controdeduzioni alle osservazioni dei comuni.

Il piano viene inviato dalla provincia alla Regione entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Il PPAC è approvato con deliberazione della giunta regionale, viste le osservazioni dei comuni e le controdeduzioni della provincia di cui al terzo comma, sentite la commissione tecnica regionale per le attività di cava e le commissioni consiliari competenti.

Il PPAC ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle revisioni del piano regionale e comunque quando la provincia ne ravvisi la necessità.

Il PPAC è realizzato mediante i programmi provinciali di escavazione di cui all'art. 12.

Art. 12.

Programma provinciale di escavazione

Per l'attuazione del PPAC la provincia predispone ogni tre anni un programma provinciale di escavazione (PPE), sulla base del quale sono rilasciate le autorizzazioni o concessioni per la coltivazione di nuove cave e per l'ampliamento di quelle in esercizio.

Il PPE è redatto in base alle esigenze di realizzare un ordinato svolgimento e una corretta distribuzione nel territorio provinciale delle attività di cava anche in ordine alle necessità di ricomposizione ambientale, nonchè di garantire annualmente la disponibilità delle quantità di materiali previste dal PPAC.

Per la formazione del PPE si tiene conto anche delle domande di autorizzazione o concessione pervenute alla provincia antecedentemente alla formazione medesima.

Il PPE è approvato dal consiglio provinciale, sentito il parere della commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40.

Il PPE è soggetto a revisione ogniqualvolta ciò sia richiesto dagli strumenti di pianificazioni di livello superiore e comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno.

All'atto di ogni revisione annuale possono essere prese in considerazione le domande di autorizzazione o concessione pervenute alla provincia entro il 31 agosto dell'anno precedente.

Il primo PPE è approvato entro 90 giorni dall'intervenuta approvazione del PPAC.

Art. 13.

Aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura

Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona *A* ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente legge.

La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona *E* del comune:

3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia;

5 per cento nel caso di argilla;

4 per cento nel caso di competenza dei suddetti materiali.

Ai fini dell'osservanza del comma precedente si computa la superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al successivo articolo.

Art. 14.

Ricomposizione ambientale

Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di una cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

In via eccezionale il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d'uso non agricola, purchè ciò sia previsto da piani aziendali o zonali agricoli oppure da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità.

Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il più possibile durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione sia vincolante per l'attuazione di successivi lotti dei lavori di escavazione.

E' fatto divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle previste al punto *b*) del secondo comma.

La giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti estranei all'amministrazione regionale studi aventi lo scopo di mettere a punto tecnologie generali di ricomposizione ambientale, da prescriversi in sede di approvazione dei progetti di coltivazione.

Art. 15.

Finalità e contenuti del progetto di coltivazione

Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiale di cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.

Il progetto di coltivazione deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, e deve prevedere i seguenti elaborati:

a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e sulla interferenza dell'attività estrattiva sulle medesime. La relazione dovrà essere corredata di fotografie idonee a far riconoscere le caratteristiche essenziali e di luoghi e della specificazione delle colture agricole e forestali esistenti;

b) un programma di estrazione che comprenda una valutazione documentata della consistenza del giacimento, una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile, una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile in lotti successivi, la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi ausiliari. Il programma deve essere corredato di un rilievo planimetrico in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:2000 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:500; per le cave di monte il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di livello con equidistanze le più opportune in relazione alle caratteristiche della cava;

c) un progetto di ricomposizione ambientale, redatto in conformità alle direttive di cui all'art. 14, che indichi le opere da realizzare durante e al termine della estrazione, comprendente planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo l'intervento estrattivo, nonchè una relazione esplicativa e un computo metrico estimativo atti a definire le modalità e le caratteristiche delle opere da eseguire e la relativa cauzione;

d) un programma economico-finanziario che indichi la utilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi, le previsioni di impiego della manodopera.

Il progetto di coltivazione dovrà pure indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di coltivazione.

Titolo III

AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE E PERMESSO DI RICERCA

Art. 16.

Autorizzazione e concessione

I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

L'autorizzazione e la concessione non sono cedibili senza nulla osta del presidente della provincia.

L'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con l'attività di cava e previsti da specifiche normative Per il territorio tutelato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, è rilasciato nulla osta da parte del presidente della Commissione provinciale dei beni ambientali con la procedura e le modalità previste dall'art. 3 della medesima legge e dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 41.

Qualora l'autorizzazione o la concessione riguardino l'apertura di nuove cave nell'ambito o in vista della località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero in prossimità delle cose di cui ai numeri 1 e 2, dello stesso articolo, l'autorità competente ha facoltà di prescrivere le distanze le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano a evitare pregiudizio alle cose e ai luoghi protetti dalla legge citata.

L'autorizzazione è richiesta anche qualora sussista l'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 2, e viene rilasciata secondo le specifiche modalità stabilite dall'articolo 18.

Art. 17.

Domanda per l'autorizzazione o la concessione

La domanda per ottenere l'autorizzazione o la concessione deve essere presentata all'amministrazione provinciale competente per territorio e deve contenere:

1) le generalità e il domicilio del richiedente se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) il numero di codice fiscale del richiedente;

3) il progetto di coltivazione previsto all'art. 15, redatto secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dal PRAC;

4) la documentazione circa l'idoneità tecnica ed economica del richiedente a eseguire i lavori di coltivazione;

5) la ricevuta del versamento alla tesoreria della provincia di L. 200.000, a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per la istruttoria;

6) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del completamento della domanda, ivi compresi quelli concernenti i pareri delle autorità competenti in materia di tutela monumentale, storica o archeologica.

Nel caso ipotizzato al quarto comma dell'art. 2, sono richieste soltanto la documentazione cartografica, costituita da una planimetria in scala adeguata a sezione e una relazione che illustri i motivi e l'utilità dei lavori e indichi altresì il tipo e la quantità del materiale, industrialmente utilizzabile, nonchè i tempi di esecuzione dei lavori.

Art. 18.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dalla giunta provinciale, sentita la commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40, al proprietario o a chi altro ha titolo di disponibilità del giacimento.

A tale scopo l'interessato presenta entro il 31 agosto di ciascun anno, alla amministrazione provinciale in triplice esemplare la domanda corredata, degli allegati previsti dall'articolo precedente unitamente al documento comprovante l'avvenuto deposito di un esemplare della domanda medesima nel comune territorialmente interessato.

Il sindaco entro 8 giorni dal deposito della domanda ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per 15 giorni.

Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni entro i 10 giorni successivi, al comune e alla provincia.

Entro il 31 ottobre successivo il sindaco fa pervenire alla amministrazione provinciale il referto di avvenuta pubblicazione della domanda nonchè il parere sulla medesima che il consiglio comunale è tenuto a esprimere.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il comune abbia fatto pervenire il parere di propria competenza, il presidente della giunta provinciale fissa per il comune un ulteriore termine di trenta giorni trascorso il quale la giunta provinciale provvede comunque sulla domanda rilasciando l'autorizzazione o denegandola motivamente.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) il piano e i tempi di estrazione;

b) le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;

c) l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione. L'entità del deposito è adeguata ogni due anni mediante deliberazione della giunta provinciale, in relazione alle variazioni intervenute nell'indice Istat del costo della vita;

d) il recepimento della convenzione di cui all'art. 20;

e) il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima, produrre il titolo di disponibilità del giacimento;

f) le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

Copia dell'autorizzazione, oltre all'imprenditore deve essere trasmessa al sindaco del comune interessato, nonchè alla Regione.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 2 l'autorizzazione è rilasciata dalla giunta provinciale, in qualsiasi parte del territorio della provincia sul solo parere, a seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare o dell'ingegnere capo del genio civile o del capo dell'Ispettorato agrario provinciale o del capo dell'Ispettorato provinciale delle foreste; in tal caso non si applicano i commi secondo terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.

Art. 19.

Procedimento di rilascio della concessione

La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, è rilasciata all'imprenditore al quale, sulla base del progetto di coltivazione e del canone annuale proposto, la giunta provinciale aggiudichi la concessione fra quanti abbiano presentato domanda, ai sensi dell'articolo 17, nei termini previsti da apposito bando o nei termini previsti da apposito invito formulato a non meno di cinque imprenditori. La trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando o dall'invito o si tratti di ampliare una cava in attività. In ogni caso il canone proposto non può essere inferiore a quello annualmente stabilito dalla Giunta regionale, relativamente a ogni tipo di materiale, rapportato alla quantità estraibile in base al progetto di coltivazione.

Le domande di concessione presentate ai sensi del precedente comma, devono essere esaminate congiuntamente quando si riferiscono allo stesso giacimento. In qualsiasi caso sono soggette alle norme stabilite dal secondo all'ottavo comma dell'articolo precedente.

Quando i fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, non appartengono alla Regione, o quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante. In tal caso il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l'ammontare determinati nel provvedimento di concessione.

Art. 20.

Convenzione fra imprenditori e comuni

Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il comune o i comuni interessati viene stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al comune o ai comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale per le attività di cava di cui all'art. 39.

Le somme versate ai comuni ai sensi del precedente comma debbono essere prioritariamente utilizzate dai comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

In caso di dissenso fra il comune o i comuni interessati e il richiedente dell'autorizzazione o della concessione in ordine al contenuto della convenzione di cui al primo comma, il ri-

chiedente può, con istanza presentata al presidente della provincia, chiedere che la giunta provinciale provveda d'ufficio, sentiti il comune o i comuni interessati. In tal caso la presentazione di un atto unilaterale con quale il richiedente assume gli obblighi stabiliti d'ufficio dalla giunta provinciale sostituisce la convenzione.

In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al primo comma il comune o i comuni interessati chiedono alla giunta provinciale il versamento della somma dovuta da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'art. 18.

Art. 21.

Manufatti e impianti connessi con l'attività estrattiva

Il provvedimento previsto dall'art 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.

Il suo rilascio è obbligatorio ed è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento provinciale previsto all'art. 16 della presente legge.

Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva, la facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 22.

Permesso di ricerca

Qualora si tratti di accertare l'esistenza la qualità la consistenza e l'economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità occorre l'apposito permesso rilasciato dalla giunta provinciale, sentita la commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40.

La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.

Il permesso, valutata l'idoneità tecnica ed economica del richiedente, è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Nel permesso di ricerca sono fissati l'oggetto, le modalità, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso nonchè i termini iniziali e finale della ricerca. Il termine finale non può essere superiore a un anno, salvo, proroga motivata.

Il permesso di ricerca non è cedibile senza nulla osta del presidente della provincia. Esso tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con l'attività estrattiva e previsti da specifiche normative.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante e il rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è subordinato, altresì, alla dimostrazione dell'intervenuto risarcimento.

Art. 23.

Spese per l'istruttoria delle domande

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione o della provincia nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del presidente della Regione o del presidente della provincia, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione dalla giunta regionale.

Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 24.

Comunicazioni statistiche

Gli imprenditori di cave e i titolari di permessi di ricerca sono tenuti, secondo le istruzioni che la giunta regionale emanera entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a denunciare periodicamente alla provincia e alla Regione i dati statistici circa le attività svolte, fornendo, altresì, ulteriori notizie ed eventuali chiarimenti, nonchè ponendo a disposizione della provincia e della Regione i mezzi per l'acquisizione diretta dei dati stessi.

I dati le notizie, i chiarimenti sono coperti dalla guarentigia, di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

La giunta regionale utilizza gli elementi in suo possesso per la redazione di una relazione sull'andamento dell'attività di cava e sulle più aggiornate previsioni di fabbisogni, che entro il mese di giugno di ogni anno deve essere presentata al consiglio regionale.

Art. 25.

Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione

Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve chiedere alla giunta provinciale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della provincia di concerto con un funzionario della Regione e da un incaricato del comune.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la giunta provinciale provvede o all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 18, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inultimente il quale, la giunta provinciale provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.

Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dai competenti organi della Regione, della provincia e del comune.

Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto d'ufficio dalla giunta provinciale alla scadenza dell'autorizzazione o concessione salvo proroga accordata su motivata richiesta.

Art. 26.

Concorsi

Per l'esecuzione la manutenzione e l'uso di opere comuni attinenti l'attività di cava e per l'attuazione di un coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi od obbligatori.

La costituzione dei primi è comunicata entro 30 giorni, dagli interessati alla giunta provinciale e al sindaco interessato mediante la produzione di copia dell'atto costitutivo.

La costituzione dei secondi può essere disposta dalla Giunta provinciale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata e comunque quando lo impongano esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica della zona.

In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la giunta provinciale, previa congrua diffida, può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive fissate.

Art. 27.

Patrimonio indisponibile della Regione

Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti formati da materiali di cava di gruppo *A* ricadenti nelle aree individuate dal PPE o da materiali di gruppo *B* ovunque localizzati, la giunta provinciale invita il proprietario del fondo a presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro lo stesso termine, presentino domanda con l'avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, decorso inutilmente il termine medesimo.

In quest'ultimo caso, la giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dall'articolo 30, qualora il titolare di quest'ultima sia il proprietario del fondo.

Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la giunta provinciale e la giunta regionale procedono analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Titolo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28.
Funzioni di vigilanza

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione spettano alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente interessati e nell'ambito del comprensorio di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1097, anche al consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

I verbali di accertamento dell'infrazione sono immediatamente inoltrati al presidente della provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29.
Sospensione

I lavori conseguenti all'autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono essere sospesi cautelativamente dal presidente della provincia:

a) quando si verifichi l'inosservanza delle prescrizioni del provvedimento e fino al loro adempimento;

b) quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell'adozione di un provvedimento di decadenza o di ricerca del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o della concessione o di modifica, totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di coltivazione.

L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia quando sia accertato che il titolare abbia provveduto agli adempimenti prescritti.

In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratti di lavori abusivi.

L'ordine di sospensione è immediatamente notificato all'imprenditore, al proprietario, al sindaco del comune interessato nonchè alla Regione.

Art. 30.
Decadenza

L'autorizzazione, la concessione e il permesso di ricerca possono essere dichiarati decaduti quando:

a) il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del giacimento o non dia a essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;

b) il titolare non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione dei lavori, adottato dalle autorità competenti nell'ambito dei rispettivi poteri;

c) il diritto alla coltivazione o alla ricerca sia stato trasferito senza il preventivo nulla osta del presidente della provincia;

d) esclusivamente per l'autorizzazione, il titolare della stessa non abbia presentato il titolo alla disponibilità del giacimento entro il termine stabilito dal provvedimento;

e) non siano state ottemperate le prescrizioni del provvedimento per l'osservanza delle quali la decadenza sia stata espressamente prevista nel medesimo provvedimento;

f) sia venuta meno la capacità tecnica o economica del titolare.

La dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta provinciale sentita la commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40 e previa diffida del presidente della provincia nei casi contemplati alle lettere *a*), *b*), *d*), ed *e*) del precedente comma. Essa è immediatamente notificata all'imprenditore al proprietario, al sindaco del comune interessato, nonché alla Regione.

Art. 31.
Revoca

Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività di cava o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività di cava, è disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando l'obbligo per il titolare alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

Il provvedimento di revoca è adottato dalla giunta provinciale, sentita la commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40. Esso è immediatamente notificato all'imprenditore, al proprietario, al sindaco del comune interessato nonchè alla Regione.

Art. 32.
Apposizione di sigilli

In caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonché al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione, il presidente della provincia ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca o dalla coltivazione e la apposizione dei sigilli anche al macchinario esistente nel luogo.

L'ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell'autorizzazione o della concessione o all'imprenditore abusivo e il verbale delle operazioni conseguenti è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti e al presidente della Regione, al presidente della provincia, al sindaco e al pretore competenti per territorio.

La responsabilità della vigilanza sui sigilli e sull'osservanza di quanto disposto dall'ordinanza compete alla provincia, che provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a cura di un custode scelto tra persone estranee all'attività di ricerca o coltivazione.

Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono assunte dalla provincia che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell'autorizzazione o della concessione o sull'imprenditore abusivo e vengono recuperate con la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33.
Sanzioni

Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al valore commericale, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a L. 6.000.000, nonchè qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, l'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata la sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini-prezzi della camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a L. 1.000.000, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dalla giunta provinciale.

Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta salva la diversa entità delle sanzioni.

I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie, e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 3.000.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della provincia che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affisione all'albo della provincia e del comune interessati.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere versate dalle province alla Regione a incremento del fondo regionale di cui all'art. 37 per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate o dismesse.

Titolo V

Aree di cave abbandonate o dismesse

Art. 34.

Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse

La Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi dell'art. 14 delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione dei contributi di cui all'art. 37.

In casi particolari l'intervento della Regione di cui al comma precedente può riferirsi anche a cave dismesse, fermi restando gli obblighi già assunti dagli imprenditori.

Ai fini della presente legge si intendono abbandonate le cave in cui l'attività è venuta meno prima dell'entrata in vigore dell'abrogata legge regionale 17 aprile 1975, n. 36; si intendono dismesse quelle in cui l'attività è venuta meno dopo l'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 35.

Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune, con deliberazione consiliare, provvede a elencare secondo una scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate o dismesse, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio comunale.

Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni all'albo pretorio.

Della pubblicazione il sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.

Il sindaco trasmette alla provincia e alla giunta regionale il provvedimento di cui al primo comma, con le eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.

Il consiglio provinciale può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento del consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il quale deve essere trasmesso alla giunta regionale.

Art. 36.

Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse

I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di cave abbandonate o dismesse, anche non comprese nell'elencazione di cui all'art. 35, nonchè gli enti competenti ad attuare piani ambientali ai sensi della vigente normativa, i quali intendano procedere a interventi di ricomposizione ambientale delle aree medesime, devono chiedere al sindaco del comune interessato le autorizzazioni o le concessioni prescritte, a seconda dei casi, dalla legislazione in materia urbanistica, le quali saranno rilasciate nel rispetto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Qualora gli interessati intendano usufruire del contributo di cui al successivo articolo debbono farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione o di concessione, indicando nel progetto di interventi la spesa ritenuta necessaria per la sua esecuzione.

In tal caso il progetto, una volta approvato dal sindaco, viene trasmesso dallo stesso alla giunta regionale per la concessione del contributo.

Art. 37.

Contributi regionali

Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

10 per cento a favore degli interventi dei privati;

50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e loro associazioni o consorzi, nonché dei consorzi di bonifica;

75 per cento a favore dei comuni montani e delle comunità montane.

Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei soggetti pubblici.

Ai fini della concessione del contributo la giunta regionale, sulla base delle risultanze dei censimenti comunali e dei pareri delle province di cui all'art. 35, dei dati in suo possesso, nonchè dei progetti trasmessi ai sensi dell'art. 36, approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell'entità dei contributi, dandone comunicazione alla provincia e al comune interessati.

I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.

Il comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30 per cento all'atto dell'inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzionato.

Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al quarto comma, sono a credito della Regione.

Il comune deve informare la giunta regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.

La giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziato e ordinare la restituzione della parte di contributo già erogata.

Per le procedure di recupero delle somme indicate al comma precedente vale il disposto del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La giunta regionale concede contributi a comuni, loro associazioni e consorzi e a comunità montane, a titolo di concorso nelle spese per l'effettuazione di ricerche di materiali di cava di gruppo *B* sulla base di criteri e direttive che saranno stabiliti con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 38.

Poteri del sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o dismesse

Il sindaco, qualora si presentino motivi contingibili e urgenti di sicurezza pubblica nonchè di igiene pubblica, nei limiti stabiliti dal regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, può far eseguire direttamente gli interventi strettamente necessari a eliminare i pericoli, con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. Per il recupero di tali spese vale quanto disposto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 39.

Commissione tecnica regionale per le attività di cava

La commissione tecnica regionale per le attività di cava (CTRAC) è l'organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge.

La CTRAC esprime parere:

a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statutari della Regione.

La commissione ha facoltà di presentare alla giunta regionale proposte di proprie iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell'attività di cava.

Essa è così costituita:

a) dal presidente della giunta regionale o da un membro della giunta dallo stesso designato, che la presiede;

b) da 7 esperti designati dalla giunta regionale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;

c) da 3 esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a 1;

d) da 3 rappresentanti rispettivamente dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM;

e) da un rappresentante degli imprenditori designato d'intesa dalle associazioni di categoria;

f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato d'intesa dalle stesse;

g) da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

h) da un rapresentante dell'Unione regionale veneta delle bonifiche;

i) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e la ecologia;

l) dal dirigente del dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;

m) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;

n) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura;

o) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

p) da 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, designato dalla giunta regionale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la commissione.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ogni componente, che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

La commissione viene nominata all'inizio di ogni legislatura con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.

In relazione agli oggetti trattati la commissione viene integrata dal presidente della provincia e dal sindaco del comune interessato o loro delegati.

Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della commissione si applica la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 40.
Commissione tecnica provinciale per le attività di cava

La commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) è l'organo consultivo della provincia nella materia disciplinata dalla presente legge.

Il suo parere è obbligatorio:

a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una concessione, nonchè su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca;

b) sugli atti di formazione del PPAC e del PPE e sulle varianti degli stessi.

In ogni altro caso il parere è facoltativo.

Essa è così costituita:

a) dal presidente della provincia o da un membro della giunta provinciale dallo stesso designato, che la presiede;

b) da sette esperti designati dalla giunta provinciale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica e uno in diritto minerario;

c) da tre esperti designati dal consiglio provinciale con voto limitato a uno;

d) da un rappresentante degli imprenditori designato di intesa dalle associazioni di categoria;

e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato di intesa dalle stesse;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

g) dall'ingegnere capo della provincia;

h) dal capo dell'ispettorato dell'agricoltura;

i) dall'ingegnere capo del genio civile;

l) da un funzionario del dipartimento per l'industria, cave e torbiere, acque minerali e termali;

m) dal presidente della commissione provinciale per i beni ambientali territorialmente competente;

n) da un rappresentante delle unità sanitarie locali;

o) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

p) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo.

Quando si tratti del parere su un provvedimento inerente a una autorizzazione o una concessione, la CTPAC viene integrata dal sindaco del comune interessato e dai presidenti della comunità montana e del consorzio di bonifica interessati.

La CTPAC della provincia di Padova è integrata da un rappresentante del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei per quanto attiene alle attività di cava nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 della legge 29 novembre 1971, numero 1097.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della provincia designato dalla giunta provinciale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la commissione.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Ogni componente, che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio provinciale o regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

La commissione viene nominata all'entrata in funzione del consiglio provinciale e dura in carica fino allo scioglimento dello stesso e comunque fino alla nomina di quella successiva.

Art. 41.
Controllo sostitutivo della Regione

Nel caso in cui la provincia non ottemperi alle prescrizioni della presente legge o qualora un rilevante interesse generale lo richieda, il presidente della giunta regionale fissa alla provincia un congruo termine per gli adempimenti previsti scaduto il quale nomina un commissario *ad acta*.

Art. 42.
Primo piano regionale per l'attività di cava

Il primo PRAC è approvato entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge secondo le procedure stabilite dall'art. 7.

Art. 43.
Prima costituzione delle commissioni tecniche
Sostituzione transitoria delle province

La CTRAC e la CTPAC sono costituite entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitano le proprie funzioni immediatamente.

La giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a far pervenire alle province interessate copia di tutti gli atti e documenti giacenti alla predetta data presso gli uffici regionali e concernenti le cave in esercizio o le ricerche in corso.

La giunta regionale provvede, altresì, a trasmettere tempestivamente alle province e ai comuni interessati copia di tutti gli atti e documenti relativi alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione, in sostituzione delle province, ai sensi del comma successivo.

Sino all'entrata in vigore del PPAC tutte le funzioni amministrative attribuite alle province dalla presente legge in tema di: autorizzazione, concessione, permesso di ricerca, consorzi, sospensione, decadenza, revoca e apposizione di sigilli, sono esercitate dalla Regione e, fatta salva la disciplina transitoria dettata dal presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo III e gli articoli 29, 30, 31 e 32, intendendosi sostituiti la Regione, la giunta regionale e il suo presidente, rispettivamente alla provincia, alla giunta provinciale e al suo presidente ogni qualvolta a questi ultimi facciano riferimento le norme predette.

Ove sia prescritto il parere della CTPAC, gli organi regionali si avvalgono della medesima, nonchè della CTRAC.

Qualora si applichi la disposizione di cui al precedente comma, la CTPAC deve pronunciare e comunicare il parere ai competenti organi regionali nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il termine, il procedimento riprende il proprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato e la CTRAC emette il proprio parere, previa integrazione della medesima con il componente di cui alla lettera *m)* dell'art. 40, nonchè, qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi quinto e sesto dello stesso articolo, con i componenti ivi previsti.

Sino alla scadenza del termine di cui al secondo comma le facoltà e i poteri attribuiti alla giunta provinciale dall'art. 33 sono esercitati dalla giunta regionale e per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni e l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 44.

Criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione

Fino all'entrata in vigore del PRAC e del PPAC le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla giunta regionale in base ai seguenti criteri:

a) per i materiali di gruppo *A* possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 1) alla presente legge;

b) per i materiali di gruppo *A* nel territorio dei comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri comuni purchè la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982;

c) per i materiali di gruppo *B* possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i comuni;

d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all'art. 13.

Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m 200 dalle zone definite *A*, *B*, *C*, *D* e *F* ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani;

e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo *A* è consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per materale e per provincia, nell'allegato 3) alla presente legge. Tali quantitativi possono essere variati con provvedimento del consiglio regionale;

f) nelle zone pianeggianti l'area minima di cava non può essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per laterizi. Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purchè esse consentano l'eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale;

g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Non è consentito di portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. E' tuttavia consentita l'escavazione a condizione che:

la profondità di cava non superi m 3 rispetto al piano di campagna circostante;

non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell'acqua di falda;

il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a usi agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di drenaggio o altre opere di bonifica anche esistenti, fatto salvo quanto già previsto dal terzo comma dell'art. 14;

h) nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;

i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all'art. 14.

In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre essere previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Con l'entrata in vigore del PRAC, criteri di cui al comma precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.

Fino all'entrata in vigore del PRAC e del PPAC, non si applica il termine di cui al secondo comma dell'art. 18 e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione o concessione.

Art. 45.

Domande di attività di cava presentate prima della entrata in vigore della presente legge

Le domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e sulle quali la giunta regionale non abbia ancora deliberato sono considerate valide. La giunta regionale può chiedere una documentazione aggiuntiva in relazione alle disposizioni della presente legge.

La giunta regionale invita coloro che hanno presentato domande con documentazione carente rispetto a quanto prescritto dalla presente legge a provvedere alla regolarizzazione delle domande medesime, fissando, allo scopo, un termine non superiore a 150 giorni, decorso inutilmente il quale, le domande sono considerate decadute.

Le domande sono sottoposte alla disciplina della presente legge e le determinazioni relative sono assunte con i provvedimenti di cui ai commi seguenti e in base ai criteri transitori di cui all'articolo precedente.

La giunta regionale trasmette le domande corredate della nuova documentazione ai comuni interessati i quali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento devono far pervenire alla giunta regionale il loro motivato parere, espresso con deliberazione del consiglio comunale, contenente le eventuali proposte di prescrizioni da imporre per l'esercizio dell'attività di cava.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la giunta regionale delibera in via definitiva, sentite la CTPAC e la CTRAC secondo il procedimento di cui al comma sesto dell'art. 43.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle domande di autorizzazione, di concessione o di permesso di ricerca presentate entro il 30 aprile 1982, per le quali i comuni interessati abbiano espresso il proprio parere entro il 31 luglio 1982. Sulle stesse delibera la giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

Art. 46.

Coltivazione delle cave in atto

Le attività di cava autorizzate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge proseguono nei limiti dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata, salvo il potere di revoca previsto all'art. 31.

I titolari di autorizzazione, entro i 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a stipulare con il comune o i comuni interessati la convenzione di cui all'art. 20 con efficacia a partire dal 1° gennaio 1983.

L'adeguamento biennale del deposito cauzionale, di cui alla lettera *c*) del settimo comma dell'art. 18, viene applicato anche alle cave autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge con riferimento alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita a decorrere dalla data di autorizzazione o concessione.

Art. 47.

Norma finanziaria

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 710.000.000 a partire dall'esercizio 1983, si fa fronte mediante utilizzazione della categoria VI del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1982-84.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione per l'esercizio 1982 e seguenti al cap. 0033003075, la cui denominazione viene così sostituita: «Entrate derivanti dalle infrazioni alla legge regionale 'Norme per la disciplina dell'attività di cava'». Dette somme sono destinate a incremento del fondo annuale di cui ai precedenti commi.

Le spese di cui al primo comma del presente articolo saranno imputate per L. 500.000.000 al cap. 022002034 che verrà istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 1983 con la seguente denominazione: «Contributi regionali per interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dimesse» e per L. 210.000.000 al cap. 197019826 «Contributi alle province per l'attuazione delle norme per la disciplina dell'attività di cava» che verrà anch'esso istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 1983.

Art. 48.
Rinvio alla legislazione statale

Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

E' fatto salvo, altresì quanto previsto dalle leggi statali in materia di sicurezza pubblica.

Art. 49.
Abrogazione di norme

E' abrogata la legge regionale 20 agosto 1981, n. 50, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1982, n. 3.

Art. 50.
Articolo d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1982, n. 45.
Provvidenze per lo sviluppo dei settori del florovivaismo e della fungicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 10 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione del Veneto, con la presente legge, si prefigge lo scopo di agevolare lo sviluppo delle colture di pregio a elevata redditività, anche al fine di favorire la stabilizzazione di unità lavorative nei settori del florovivaismo e della fungicoltura, in considerazione del particolare rilievo assunto da queste attività, che rientrano tra quelle agricole o a esse assimilabili.

Art. 2.
Beneficiari

Possono usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo principale riconosciuti tali ai sensi della vigente normativa, nonchè le loro cooperative e associazioni dei produttori.

Art. 3.
Priorità

Nella concessione delle provvidenze di cui trattasi sarà accordata priorità alle iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.
Provvidenze

In dipendenza di quanto disposto dai precedenti articoli possono essere concessi dalla giunta regionale i seguenti benefici.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su:

a) prestiti quinquennali di esercizio per l'acquisto e la eventuale messa in opera di macchinario, impianti e attrezzature mobili o semimobili riguardanti la meccanizzazione e protezione delle colture florovivaistiche e delle fungaie, l'irrigazione, l'utilizzazione delle energie alternative con particolare riferimento alla energia solare, la climatizzazione dei locali di coltivazione nonchè il contenimento dei consumi energetici;

b) mutui di miglioramento della durata massima di 10 anni per l'ammortamento e di 1 anno per il preammortamento, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture di lavorazione e valorizzazione delle produzioni florovivaistiche e fungicole, nonchè per gli apprestamenti fissi di protezione delle colture ivi comprese le relative attrezzature e pertinenze.

In alternativa alle provvidenze di cui alla lettera b) del comma precedente, limitatamente alle cooperative e alle associazioni dei produttori, possono essere concessi inoltre benefici contributivi e creditizi nei termini di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

Art. 5.

Disposizioni generali

La giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente art. 4.

La disciplina degli interventi creditizi statuita, in materia di credito agrario, dagli articoli n. 64, 65 e 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è estesa agli analoghi interventi previsti dalla presente legge.

Le operazioni creditizie contemplate dalla presente legge vengono poste in essere ai sensi e per gli effetti della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni e nel rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 64, 65 e 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non specificatamente stabilito dai precedenti articoli e commi, si applicano le norme statuite dalla medesima legge regionale n. 88/1980 per gli analoghi interventi.

Art. 6.

Autorizzazioni di spesa

Per gli interventi recati dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1982:

art. 4, secondo comma, lettera a) L. 900.000.000 quale limite di impegno su prestiti quinquennali;

art. 4, secondo comma, lettera b) L. 850.000.000 quale limite di impegno su mutui decennali più un anno di preammortamento.

Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con apposito stanziamento di spesa fissato con legge di bilancio.

Art. 7.

Copertura finanziaria

Alla copertura degli oneri previsti del precedente art. 6 si provvede:

a) per l'esercizio 1982 (onere complessivo L. 1.750.000.000) mediante utilizzazione delle previste assegnazioni statali in forza della legge 1° luglio 1977, n. 403, rifinanziate con legge 30 marzo 1981, n. 119;

b) per gli esercizi successivi al 1982, in quanto alle quote relative ai limiti di impegno, mediante utilizzazione delle previste assegnazioni statali per gli scopi specifici.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 021002014. — Assegnazione fondi per il finanziamento di attività agricole (art. 1 legge 1° luglio 1977, n. 403) . .	1.750.000.000	1.750.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		
Variazioni in aumento:		
Cap. 071007057. — Concorso negli interessi su prestiti quinquennali di esercizio per il florovivaismo e la fungicoltura (capitolo di nuova istituzione) .	900.000.000	900.000.000
Cap. 071007058. — Concorso negli interessi su mutui decennali di miglioramento per il florovivaismo e la fungicoltura (capitolo di nuova istituzione) .	850.000.000	850.000.000
	1.750.000.000	1.750.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 7 settembre 1982

BERNINI

(4580)

VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*
ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822770)